Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 125 del 30 maggio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 46

LEGGE 20 maggio 1988, n. **174.**

Ratifica dell'accordo tra gli Stati Uniti da una parte e il Belgio, la Germania Federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna dall'altra (Paesi di spiegamento) sulle procedure e le modalità di ispezione relative al trattato sulle forze nucleari intermedie, firmato a Bruxelles l'11 dicembre 1987, e approvazione dello scambio di note tra l'Italia e l'URSS relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei missili a raggio intermedio e a raggio più corto presenti sul territorio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 maggio 1988, n. 174.

Ratifica dell'accordo tra gli Stati Uniti da una parte e il Belgio, la Germania Federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna dall'altra (Paesi di spiegamento) sulle procedure e le modalità di ispezione relative al trattato sulle forze nucleari intermedie, firmato a Bruxelles l'11 dicembre 1987, e approvazione dello scambio di note tra l'Italia e l'URSS relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei missili a raggio intermedio e a raggio più corto presenti sul territorio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati Uniti, da una parte, e il Belgio, la Germania Federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna (Paesi di spiegamento), dall'altra, sulle procedure e le modalità di ispezione relative al trattato sulle forze nucleari intermedie (FNI), firmato a Bruxelles l'11 dicembre 1987.

Art. 2.

1. È approvato lo scambio di note tra l'Italia e l'URSS relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei missili a raggio intermedio e a raggio più corto presenti sul territorio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987.

Art. 3.

1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui agli articoli 1 e 2 dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo VII dell'accordo e dallo scambio di note.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO

AGREEMENT AMONG THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE KINGDOM OF BELGIUM, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ITALY, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND REGARDING INSPECTIONS RELATING TO THE TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON THE ELIMINATION OF THEIR INTERMEDIATE-RANGE AND SHORTER-RANGE MISSILES

The United States of America, the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, noting the terms agreed between the United

States of America and the Union of Soviet Socialist Republics for the elimination of their intermediate-range and shorter-range missiles,

Have agreed as follows:

ARTICLE I
General Obligations

1. Inspection activities related to Article XI of the Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles, signed at Washington on December 8, 1987, may take place on the territory of the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and shall be carried out in accordance with the requirements, procedures and arrangements set forth in the Protocol Regarding Inspections Relating to the Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles and this Agreement.

2. The Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter the Basing Countries, hereby agree to facilitate the implementation by the United States of America of its obligations under the Treaty, including the Inspection Protocol

thereto, on their territories in accordance with the requirements, procedures and arrangements set forth in this Agreement.

3. Except as herein agreed by the United States of America and the Basing Countries, nothing shall affect the sovereign authority of each state to enforce its laws and regulations with respect to persons entering, and activities taking place within, its jurisdiction.

4. The Basing Countries do not by this Agreement assume any obligations or grant any rights deriving from the Treaty or the Inspection Protocol other than those expressly undertaken or granted in this Agreement or otherwise with their specific consent.

5. The United States of America:

a) Remains fully responsible towards the Soviet Union for the implementation of its obligations under the Treaty and the Inspection Protocol in respect of United States facilities located on the territories of the Basing Countries;

b) Undertakes on request at any time to take such action, in exercise of its rights under the Treaty, including the Inspection Protocol, as may be required to protect and preserve the rights of the Basing Countries under this Agreement.

ARTICLE II
Definitions

For purposes of the present Agreement:

1. The term "Treaty" means the Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles;

2. The term "Inspection Protocol" means the Protocol Regarding Inspections Relating to the Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles;

3. The term "Inspected Party" means the United States of America;

4. The term "Inspecting Party" means the Union of Soviet Socialist Republics;

5. The term "inspection team" means those inspectors designated by the Inspecting Party to conduct a particular inspection activity;

6. The term "inspector" means an individual proposed by the Union of Soviet Socialist Republics to carry out inspections pursuant to Article XI of the Treaty, and included on its list of inspectors in accordance with Section III of the Inspection Protocol;

7. The term "diplomatic aircrew escort" means that individual accredited to the government of the Basing Country in

which the inspection site is located who is designated by the Inspecting Party to assist the aircrew of the Inspecting Party;

8. The term "inspection site" means the area, facility, or location in a Basing Country at which an inspection provided for in Article XI of the Treaty is carried out;

9. The term "period of inspection" means the period from initiation of the inspection at the inspection site until completion of the inspection at the inspection site, exclusive of time spent on any pre- and post-inspection procedures;

10. The term "point of entry" means: in respect of Belgium, Brussels (National); in respect of the Federal Republic of Germany, Frankfurt (Rhein Main Airbase); in respect of Italy, Rome (Ciampino); in respect of the Kingdom of the Netherlands, Schiphol; and in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, RAF Greenham Common;

11. The term "in-country period" means the period from the arrival of the inspection team at the point of entry until departure of the inspection team from the point of entry to depart the country;

12. The term "in-country escort" means the official or officials specified by the Inspected Party, one or more of whom may be nominated by the Basing Country within whose territory the inspection site is located, who shall accompany an inspection team throughout the in-country period and provide appropriate assistance to an inspection team, in accordance with

the provisions of the Inspection Protocol, throughout the in-country period;

13. The term "aircrew member" means an individual, other than the members of an inspection team, diplomatic aircrew escort and in-country escort, on the aircraft of the Inspecting Party. The number of aircrew members per aircraft shall not exceed ten.

ARTICLE III
Notifications

1. Upon entry into force of this Agreement, the Inspected Party and each Basing Country shall establish channels which shall be available to receive and acknowledge receipt of notifications on a 24-hour continuous basis.

2. Immediately upon receipt of notice from the Inspecting Party of its intention to conduct an inspection in a Basing Country, the Inspected Party shall notify the Basing Country concerned thereof and of the date and estimated time of arrival of the inspection team at the point of entry, the date and estimated time of departure from the point of entry to the inspection site, the names of the aircrew and inspection team members, the flight plan (including the type of aircraft as specified therein) filed by the Inspecting Party in accordance with the International Civil Aviation Organization, hereinafter ICAO, procedures applicable to civil aircraft, and any other information relevant to the inspection provided by the Inspecting Party.

3. No less than one hour prior to the estimated time of departure of the inspection team from the point of entry for the inspection site, or in the case of successive inspections conducted pursuant to paragraphs 3, 4, 7 or 8 of Article XI of the Treaty no less than one hour prior to the inspection team's departure from an inspection site for another inspection site, the Inspected Party shall inform the Basing Country of the inspection site, described by place name and geographic coordinates, at which the inspection will be carried out.

ARTICLE IV
Pre-Inspection Arrangements

1. The Inspected Party shall provide the Basing Countries with the initial lists of inspectors and aircrew members, or any modification thereto, proposed by the Inspecting Party immediately upon receipt thereof. Within 15 days of receipt of the initial lists or proposed additions thereto, each Basing Country shall notify the Inspected Party if it objects to the inclusion of any inspector or aircrew member on the basis that such individual had ever committed a criminal offense on the territory of the Inspected Party or the Basing Country, or been sentenced for committing a criminal offense or expelled by the Inspected Party or the Basing Country. The Inspected Party shall thereupon exercise its right under the Inspection Protocol to prevent the named individual from serving as an inspector or aircrew member.

2. Within 25 days of receipt of the initial lists of inspectors or aircrew members, or of any subsequent change thereto, each Basing Country shall provide such visas and related documentation as may be necessary to ensure that each inspector or aircrew member may enter its territory for the purpose of carrying out inspection activities in accordance with the provisions of the Treaty and the Inspection Protocol. Such visas and documentation shall be valid for a period of at least 24 months. The Inspected Party shall immediately notify the Basing Countries of the removal of any individual from the Inspecting Party's lists of inspectors or aircrew members, and the Basing Countries may thereupon cancel forthwith any visas and related documentation issued to such person pursuant to this paragraph.

3. Within 25 days after entry into force of this Agreement, each Basing Country shall inform the Inspected Party of the standing diplomatic clearance number for the aircraft of the Inspecting Party which will transport inspectors and equipment into its territory. At the same time each Basing Country shall inform the Inspected Party of the established international airways along which aircraft of the Inspecting Party shall enter the airspace of the Basing Country for the purpose of carrying out inspection activities under the Treaty.

4. Each Basing Country shall accord inspectors and aircrew members of the Inspecting Party entering its territory for the purpose of conducting inspection activities pursuant to the

Treaty, including the Inspection Protocol, the privileges and immunities set forth in the Privileges and Immunities Annex to this Agreement. In the event the Inspecting Party refuses or fails to carry out its obligation under Section III, paragraph 7 of the Inspection Protocol to remove an inspector or aircrew member who has violated the conditions governing inspections, the inspector or aircrew member may be refused continued recognition as being entitled to such privileges and immunities.

5. Each Basing Country shall issue, at the point of entry, appropriate authorizations waiving customs duties and expediting customs processing requirements in respect of all equipment relating to inspection activities.

6. Each Basing Country shall provide, if requested, facilities at the point of entry for lodging and the provision of food for inspectors and aircrew members.

7. The Basing Country in which the inspection is to take place shall have the right to examine jointly with the Inspected Party each item of equipment brought in by the Inspecting Party to ascertain that the equipment cannot be used to perform functions unconnected with the inspection requirements of the Treaty. If it is established upon examination that a piece of equipment is unconnected with these inspection requirements, it shall not be cleared for use and shall be impounded at the point of entry until the departure of the inspection team from the country.

ARTICLE V
Conduct of Inspections

1. Within 90 minutes of receipt from the Inspected Party of notification that a flight plan for an aircraft of the Inspecting Party has been filed in accordance with ICAO procedures applicable to civil aircraft, the Basing Country in whose territory the inspection site is located shall provide the Inspected Party with its approval for the aircraft of the Inspecting Party to proceed to the point of entry via the filed routing, or an amended routing if necessary.

2. The Basing Country in whose territory the inspection site is located shall facilitate the entry of inspectors and aircrew into the country, and shall take the steps necessary to ensure that the baggage and equipment of the inspection team is identified and transported expeditiously through customs.

3. Upon notification by the Inspected Party, in accordance with Article III above, of the inspection site, the Basing Country in whose territory the inspection is to take place shall take the steps necessary to ensure that the inspection team is granted all clearances and assistance necessary to enable it to proceed expeditiously to the inspection site and to arrive at the inspection site within nine hours of the Inspecting Party's notification of the site to be inspected. The Inspected Party and the Basing Country in which the inspection site is located shall consult with respect to the mode of transport to be utilized, and the Basing Country shall have the right to

designate the routing between the point of entry and the inspection site.

4. Each Basing Country shall assist the Inspected Party, as necessary, in providing two-way voice communication capability for an inspection team between an inspection site within its territory and the embassy of the Inspecting Party.

5. The Inspected Party and the Basing Country within whose territory an inspection site is located shall consult with respect to aircraft servicing and the provision of meals, lodging, and services for inspectors and aircrew members at the point of entry and inspection site. The cost of the foregoing requested by the Inspected Party and provided by the Basing Country shall be borne by the Inspected Party.

6. In the event the Inspecting Party requests an extension, which shall not exceed eight hours beyond the original 24-hour period of inspection as provided for in Section VI, paragraph 14 of the Inspection Protocol, the Inspected Party shall immediately notify the Basing Country in whose territory the inspection site is located of the extension.

ARTICLE VI
Consultations

1. Within five days after entry into force of this Agreement, the Inspected Party and the Basing Countries shall meet to coordinate implementation of the inspection activities provided for by Article XI of the Treaty, the Inspection Protocol and this Agreement.

2. A meeting between the Inspected Party and any Basing Country to discuss implementation of this Agreement shall be held within five days of a request for such a meeting by the Inspected Party or a Basing Country.

3. Should any question arise which in the opinion of a Basing Country requires immediate attention, the Basing Country may contact the inspection notification authority of the Inspected Party. The Inspected Party will immediately acknowledge receipt of the inquiry or question and give urgent attention to the question or problem.

4. In the event that a Basing Country determines that an inspector or aircrew member has violated the conditions governing inspection within its territory, the Basing Country may notify the Inspected Party which shall inform the Inspecting Party of the disqualification of the inspector or aircrew member. The name of the individual will be removed from the list of inspectors or aircrew members.

5. A Basing Country may change the point of entry for its territory by giving six months' notice of such change to the Inspected Party.

6. Upon completion of an inspection, the Inspected Party shall advise the Basing Country within whose territory the inspection took place that the inspection has been completed, and upon request of the Basing Country provide a briefing for the Basing Country on the inspection.

7. The United States of America shall not, without the express agreement of the Basing Countries, propose or accept any amendment to Article XI of the Treaty or to the Inspection Protocol that directly affects the rights, interests or obligations of the Basing Countries.

ARTICLE VII
Entry into Force and Duration

This Agreement shall be subject to approval in accordance with the constitutional procedures of each Party, which approval shall be notified by each Party to each of the other Parties. Following such notification by all Parties, the Agreement shall enter into force simultaneously with the entry into force of the Treaty and shall remain in force for a period of thirteen years.

DONE at Brussels, on the eleventh of December, 1987, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit a duly certified copy thereof to each of the other signatory Governments.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Agreement.

(Seguono le firme)

ANNEX

PROVISIONS ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF
INSPECTORS AND AIRCREW MEMBERS

In order to exercise their functions effectively, for the purpose of implementing the Treaty and not for their personal benefit, inspectors and aircrew members shall be accorded the privileges and immunities contained herein. Privileges and immunities shall be accorded for the entire in-country period in the country in which an inspection site is located, and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of official functions as an inspector or aircrew member.

1. Inspectors and aircrew members shall be accorded the inviolability enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961.

2. The papers and correspondence of inspectors and aircrew members shall enjoy the inviolability accorded to the papers and correspondence of diplomatic agents pursuant to Article 30 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. In addition, the aircraft of the inspection team shall be inviolable.

3. Inspectors and aircrew members shall be accorded the immunities accorded diplomatic agents pursuant to paragraphs (1), (2) and (3) of Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The immunity from jurisdiction of an inspector or an aircrew member may be waived by the Inspecting

Party in those cases when it is of the opinion that immunity would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the implementation of the provisions of the Treaty. Waiver must always be express.

4. Inspectors and aircrew members of the Inspecting Party shall be permitted to bring into the territory of a Basing Country in which an inspection site is located, without payment of any customs duties or related charges, articles for their personal use, with the exception of articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by quarantine regulations.

5. An inspector or aircrew member shall not engage in any professional or commercial activity for personal profit on the territory of the Basing Countries.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

TESTO DELL'ACCORDO CON I PAESI DI SPIEGAMENTO

ACCORDO FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DEI PAESI BASSI ED IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD SULLE ISPEZIONI RELATIVE AL TRATTATO FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER L'ELIMINAZIONE DEI MISSILI NUCLEARI A RAGGIO INTERMEDIO ED A RAGGIO PIU'CORTO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE.

Gli Stati Uniti d'America, il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, prendendo atto dei termini concordati fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per l'eliminazione dei missili nucleari a raggio intermedio e a raggio più corto, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

OBBLIGAZIONI GENERALI

-1. Le attività di ispezione relative all'Articolo XI del Trattato fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio e a raggio più corto, firmato a Washington l'8 dicembre 1987, potranno aver luogo sul territorio del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d'Italia, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e saranno condotte in conformità con i requisiti, le procedure e le intese stabilite nel Protocollo riguardante le ispezioni relative al Trattato fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio ed a raggio più corto, e in questo Accordo.

-2. Il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, d'ora in poi definiti Paesi di Spiegamento, concordano di facilitare l'adempimento da parte degli Stati Uniti d'America degli obblighi derivanti dal Trattato, compreso l'annesso Protocollo sulle ispezioni, sui rispettivi territori in conformità con i requisiti, le procedure e le intese stabilite da questo Accordo.

-3. Eccetto quanto qui convenuto tra gli Stati Uniti d'America ed i Paesi di Spiegamento, nulla potrà influire sulla sovrana autorità di ciascuno Stato di far valere le proprie leggi e regolamenti nei confronti delle persone che entrino, e delle attività poste in essere, nell'ambito della propria giurisdizione.

-4. I Paesi di Spiegamento non assumono con questo Accordo alcun obbligo né concedono alcun diritto che derivi dal Trattato o dal Protocollo sulle Ispezioni all'infuori di quelli espressamente assunti o concessi, con questo Accordo o, altrimenti, con il loro specifico consenso.

-5. Gli Stati Uniti d'America:

A) rimangono pienamente responsabili nei confronti dell'Unione Sovietica per l'adempimento degli obblighi posti a loro carico dal Trattato e dal Protocollo sulle ispezioni rispetto alle installazioni degli Stati Uniti situate sui territori dei Paesi di Spiegamento;

B) si impegnano ad intraprendere su richiesta in qualsiasi momento ogni azione, che nell'esercizio dei diritti loro assicurati dal Trattato, compreso il Protocollo sulle Ispezioni, si renda necessaria per proteggere e salvaguardare i diritti riconosciuti da questo Accordo ai Paesi di Spiegamento.

ARTICOLO II
DEFINIZIONI

Per le finalità del presente Accordo:

1. il termine "Trattato" significa il Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste

Sovietiche sulla eliminazione dei loro missili a raggio intermedio ed a raggio più corto.

-2. il termine "Protocollo sulle Ispezioni" significa il Protocollo riguardante le ispezioni relative al Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per l'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio e a raggio più corto;

-3. il termine "Parte ispezionata" significa gli Stati Uniti d'America;

-4. il termine "Parte ispezionante" significa l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;

-5. il termine "squadra di ispezione" significa gli ispettori incaricati dalla Parte ispezionante di effettuare una particolare attività di ispezione;

-6. il termine "ispettore" significa una persona proposta dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per effettuare ispezioni in conformità all'Articolo XI del Trattato ed inclusa nella sua lista di ispettori conformemente alla Sezione III del Protocollo sulle Ispezioni;

-7. il termine "scorta diplomatica dell'equipaggio aereo" significa quella persona, accreditata presso il Governo del Paese di Spiegamento nel quale si trova il luogo da ispezionare, che è designata dalla Parte ispezionante ad assistere l'equipaggio aereo della Parte ispezionante;

-8. il termine "luogo di ispezione" significa l'area, l'installazione, o la località in un Paese di Spiegamento ove venga effettuata una ispezione prevista dall'Articolo XI del Trattato;

-9. il termine "periodo di ispezione" significa il periodo dall'inizio dell'ispezione al luogo di ispezione sino al completamento della ispezione al luogo di ispezione, ad esclusione del tempo necessario per le procedure pre e post-ispettive,

-10. il termine "punto di entrata" significa: per il Belgio, Bruxelles (Nazionale); per la Repubblica Federale di Germania, Francoforte (base aerea di Rhein Mein); per l'Italia, Roma (Ciampino); per il Regno dei Paesi Bassi, Schiphol; e per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, la base della RAf di Greenham Common.

-11. Il termine "periodo nel Paese" significa il periodo di tempo dall'arrivo della squadra di ispezione al punto di entrata sino alla partenza della squadra di ispezione dal punto di entrata per lasciare il Paese;

-12. il termine "scorta nel Paese" significa il funzionario o i funzionari indicati dalla Parte ispezionata, uno o più dei quali potranno essere nominati dal Paese di Spiegamento nell'ambito del cui territorio sia situato il luogo di ispezione, che accompagneranno una squadra di ispezione durante tutto il periodo di permanenza nel Paese e le forniranno l'appropriata assistenza, in conformità con le disposizioni del Protocollo sulle ispezioni, durante tutto il periodo nel Paese;

-13. il termine "membro di equipaggio aereo" significa una persona che si trovi sull'aeromobile della Parte ispezionante, diversa dai membri di una squadra di ispezione, della scortà diplomatica di un equipaggio aereo e della scorta nel Paese. Il numero dei membri di un equipaggio aereo per aeromobile non dovrà eccedere dieci.

ARTICOLO III
NOTIFICHE

-1. All'entrata in vigore di questo Accordo, la Parte ispezionata e ciascun Paese di Spiegamento stabiliranno canali che possano consentire di ricevere notifiche ed accusarne ricevuta continuativamente 24 ore su 24.

-2. Subito dopo il ricevimento di una comunicazione dalla Parte ispezionante della sua intenzione di effettuare una ispezione in un Paese di Spiegamento, la Parte ispezionata notificherà a sua volta al Paese di Spiegamento interessato tale intenzione nonchè la data e l'ora stimata di arrivo della squadra di ispezione al punto di entrata, la data e l'ora stimata di partenza dal punto di entrata per il luogo di ispezione, i nomi dei membri dell'equipaggio aereo e della squadra di ispezione, il piano di volo (incluso il tipo di aeromobile come in tale piano di volo specificato) presentato dalla Parte ispezionante in conformità con le procedure fissate dall'Organizzaione Internazionale dell'Aviazione Civile, d'ora in poi definita ICAO, per gli aeromobili civili, e qualsiasi altra informazione relativa all'ispezione che sia stata fornita dalla Parte ispezionante.

-3. Non meno di un' ora prima dell'ora stimata di partenza della squadra di ispezione dal punto di entrata per il luogo di ispezione, o nel caso di successive ispezioni effettuate in conformità ai paragrafi 3, 4, 7 o 8 dell'Articolo XI del Trattato non meno di un' ora prima della partenza della squadra di ispezione dal luogo di ispezione per un altro luogo di ispezione, la Parte ispezionata informerà il Paese di Spiegamento del luogo di ispezione, descritto con il nome del luogo e con le coordinate geografiche, in cui l'ispezione verrà condotta.

ARTICOLO IV
DISPOSIZIONI PRE - ISPETTIVE

-1. La Parte ispezionata fornirà ai Paesi di Spiegamento le liste iniziale degli ispettori e dei membri di equipaggi aerei, e qualsiasi modifica successiva, proposta dalla Parte ispezionante immediatamente dopo averle ricevute. Entro 15 giorni dal ricevimento delle liste iniziali o di proposte modifiche alle liste stesse, ciascun Paese di Spiegamento notificherà alla Parte ispezionata se esso si opponga all'inclusione di qualche ispettore o membro di equipaggio aereo per il fatto che tale persona sia stata già condannata in un procedimento penale ovvero espulsa dalla Parte ispezionata o dal Paese di Spiegamento. La Parte ispezionata eserciterà di conseguenza il diritto, in virtù del Protocollo sulle ispezioni, di impedire che la persona individuata presti servizio come ispettore o membro di equipaggio aereo.

-2. Entro 25 giorni dal ricevimento delle liste iniziali di ispettori o membri di equipaggio aereo, ovvero di qualsiasi successiva modifica alle stesse, ciascun Paese di Spiegamento concederà tanti visti e connessa documentazione quanti ne possano essere necessari per assicurare che ogni ispettore o membro di equipaggio aereo possa entrare sul proprio territorio allo scopo di effettuare attività di ispezione in conformità con le disposizioni del Trattato e del Protocollo sulle ispezioni. Tali visti e documentazione dovranno essere validi per un periodo di almeno 24 mesi. La Parte ispezionata notificherà immediatamente al Paese di Spiegamento la cancellazione di qualsiasi persona dalle liste di ispettori e membri di equipaggio aereo della Parte ispezionante ed i Paesi di Spiegamento potranno successivamente annullare qualsiasi

visto e connessa documentazione concesso a tale persona in conformità a questo paragrafo.

-3. Entro 25 giorni dall'entrata in vigore di questo Accordo, ciascun Paese di Spiegamento informerà la Parte ispezionata del numero della autorizzazione diplomatica fissato per l'aeromobile della Parte ispezionante che trasporterà ispettori e strumentazione nel suo territorio. Allo stesso tempo ciascun Paese di Spiegamento informerà la Parte ispezionata delle aerovie internazionali prestabilite attraverso le quali l'aeromobile della Parte ispezionante dovrà entrare nello spazio aereo del Paese di Spiegamento allo scopo di svolgere attività di ispezione previste dal Trattato.

-4. Ciascun Paese di Spiegamento accorderà agli ispettori e ai membri di equipaggio aereo della Parte ispezionante che entrano nel suo territorio allo scopo di svolgere attività di ispezione previste dal Trattato, compreso il Protocollo sulle Ispezioni, i privilegi e le immunità previste dall'Annesso di questo Accordo relativo ai privilegi e alle immunità. Nel caso in cui la Parte ispezionante rifiuti o non rispetti l'obbligo stabilito alla Sezione III paragrafo 7 del Protocollo sulle Ispezioni di rimuovere un ispettore o un membro di equipaggio aereo che abbia violato le condizioni che disciplinano le ispezioni, all'ispettore o al membro di equipaggio aereo potrà essere rifiutato il mantenimento di un diritto a tali privilegi e immunità.

-5. Ciascun Paese di Spiegamento rilascerà, al punto di entrata, apposite autorizzazioni, derogando alle imposte doganali e accelerando l'espletamento delle formalità doganali relative a tutta la strumentazione richiesta dalle attività di ispezione.

-6. Ciascun Paese di Spiegamento fornirà al punto di entrata, se richiesto, assistenza per il vitto e l'alloggio agli ispettori ed ai membri di equipaggio aereo.

-7. Il Paese di Spiegamento nel quale l'ispezione deve aver luogo, avrà il diritto di esaminare congiuntamente con la Parte ispezionata ciascun oggetto della strumentazione portata dalla Parte ispezionante per accertare che tale strumentazione non possa essere utilizzata per perseguire scopi non connessi con le esigenze di ispezione previste dal Trattato. Se viene accertato sulla base di tale esame che un oggetto della strumentazione non ha relazione con le esigenze di ispezione, esso non sarà autorizzato all'impiego e sarà trattenuto al

punto di entrata fino alla partenza della squadra di ispezione dal Paese.

ARTICOLO V
EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI

-1. Entro 90 minuti dal ricevimento da parte della Parte ispezionata della notifica che un piano di volo per un aeromobile della Parte ispezionante è stato presentato in conformità con le procedure ICAO applicabili agli aeromobili civili, il Paese di Spiegamento sul cui territorio è situato il luogo di ispezione fornirà alla Parte ispezionata la sua autorizzazione a che l'aeromobile della Parte ispezionante proceda verso il punto di entrata lungo la rotta richiesta, o lungo una rotta modificata se necessario.

-2. Il Paese di Spiegamento sul cui ε ritorio è situato il luogo di ispezione faciliterà l'entrata degli ispettori e dell'equipaggio aereo nel Paese, e predisporrà le misure necessarie per assicurare che il bagaglio e la strumentazione della squadra di ispezione sia identificato e fatto speditamente passare attraverso gli uffici doganali.

-3. Alla notifica del luogo di ispezione da parte della Parte ispezionata, in conformità con l'Articolo III di cui sopra, il Paese di Spiegamento sul cui territorio l'ispezione dovrà essere effettuata predisporrà le misure necessarie ad assicurare che alla squadra di ispezione siano accordate tutte le autorizzazioni e l'assistenza necessarie a consentirle di procedere speditamente verso il luogo di ispezione e di arrivare al luogo di ispezione entro 9 ore dalla notifica del luogo da ispezionare da parte della Parte ispezionante. La Parte ispezionata ed il Paese di Spiegamento nel quale è situato il luogo di ispezione si consulteranno sui mezzi di trasporto da impiegare, ed il Paese di Spiegamento avrà il diritto di designare il tragitto fra il punto di entrata e il luogo di ispezione.

-4. Ciascun Paese di Spiegamento assisterà la parte ispezionata, per quanto necessario, nell'assicurare alla squadra di ispezione una capacità di comunicazione vocale o in fonia a due vie fra un luogo di ispezione sul suo territorio e l'Ambasciata della Parte ispezionante.

-5. La Parte ispezionata ed il Paese di Spiegamento sul cui territorio è situato un luogo di ispezione si consulteranno circa l'assistenza tecnica all'aeromobile e le disponibilità di vitto, alloggio e servizi in favore degli ispettori e dei membri dell'equipaggio aereo al punto di entrata e nel luogo di ispezione. Il costo di quanto richiesto al riguardo dalla Parte ispezionata e fornito dal Paese di Spiegamento sarà sostenuto dalla Parte ispezionata.

-6. Per il caso che la Parte ispezionante richieda un prolungamento, che non dovrà eccedere le otto ore, oltre il periodo originario di 24 ore di ispezione come previsto nella Sezione VI, Paragrafo 14 del Protocollo sulle Ispezioni, la Parte ispezionata darà essere immediata notifica di tale prolungamento al Paese di Spiegamento sul cui territorio è situato il luogo di ispezione.

ARTICOLO VI
CONSULTAZIONI

-1. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore di questo Accordo, la Parte ispezionata ed i Paesi di Spiegamento terranno una riunione per coordinare l'esecuzione delle attività di ispezione previste dall'Articolo XI del Trattato, dal Protocollo sulle Ispezioni e da questo Accordo.

-2. Un incontro fra la Parte ispezionata e uno qualsiasi dei Paesi di Spiegamento per discutere l'esecuzione di questo Accordo verrà tenuto entro cinque giorni dalla richiesta di un tale incontro da parte della Parte ispezionata o del Paese di Spiegamento.

-3. Qualora emergesse un problema che ad avviso del Paese di Spiegamento richiedesse immediata attenzione,il Paese di Spiegamento potrà prendere contatto con l'Autorità di notifica delle ispezioni della Parte ispezionata. La Parte ispezionata accuserà immediatamente ricevuta della richiesta o della esistenza del problema e presterà urgente attenzione alla richiesta o al problema.

-4. Nel caso che un Paese di Spiegamento accerti che un ispettore o un membro di equipaggio aereo abbia violato le condizioni che disciplinano l'ispezione entro il suo territorio, il Paese di Spiegamento potrà darne notifica alla Parte ispezionata che informerà la Parte ispezionante della avvenuta perdita della specifica qualifica da parte dell' ispettore ó del membro di equipaggio aereo. Il nome della persona sarà allora cancellato dalla lista degli ispettori o dei membri di equipaggio aereo.

-5. Un Paese di Spiegamento può cambiare il punto di entrata nel suo territorio dandone un preavviso di 6 mesi di tale mutamento alla Parte ispezionata.

-6. All'atto del completamento di un' ispezione, la Parte ispezionata avviserà il Paese di Spiegamento sul cui territorio l'ispezione ha avuto luogo che l'ispezione è stata completata, e su richiesta del Paese di Spiegamento fornirà per il Paese di Spiegamento un rapporto sull' ispezione.

-7. Gli Stati Uniti d'America, senza esplicito accordo dei Paesi di Spiegamento, non proporranno od accettareranno emendamenti all'Art. XI del Trattato od al Protocollo sulle Ispezioni, che possano direttamente toccare i diritti, gli interessi o gli obblighi dei Paesi di Spiegamento

ARTICOLO VII
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

- Questo Accordo sarà soggetto ad approvazione in conformità con le procedure costituzionali di ciascuna Parte, la cui approvazione sarà notificata da ogni Parte a ciascuna delle altre Parti. Per effetto di questa notifica effettuata da tutte le Parti, l'Accordo entrerà in vigore simultaneamente all'entrata in vigore del Trattato e rimarrà in vigore per un periodo di tredici anni.

- Fatto a Bruxelles, l'undici dicembre 1987, in un solo originale che sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà una copia debitamente autenticata a ciascuno degli altri Governi firmatari.

In testimonianza di quanto sopra i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo del Regno del Belgio:

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania:

Per il Governo della Repubblica Italiana:

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

Per il Governo degli Stati Uniti d'America:

ALLEGATO

NORME SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEGLI ISPETTORI E DEI MEMBRI DI EQUIPAGGIO AEREO

Al fine di un efficace esercizio delle loro funzioni ed allo scopo di applicare il Trattato, e non per loro beneficio personale, agli ispettori ed ai membri di equipaggio aereo saranno accordati i privilegi e le immunità indicati qui di seguito. I privilegi e le immunità saranno accordati per l'intero periodo da trascorrere nel Paese in cui è situato un luogo di ispezione, e successivamente in relazione agli atti previamente compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali in qualità di ispettore o di membro di equipaggio aereo.

1.- Agli ispettori ed ai membri di equipaggio aereo sarà accordata l'inviolabilità di cui usufruiscono gli agenti diplomatici in conformità all'Articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

2.- Le carte e la corrispondenza degli ispettori e dei membri di equipaggio aereo godranno ugualmente della inviolabilità accordata alle carte ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici in virtù dell'Articolo 30 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. Inoltre, l'aeromobile della squadra di ispezione sarà inviolabile.

3.- Agli ispettori ed ai membri di equipaggio aereo saranno accordate le immunità accordate agli agenti diplomatici in conformità ai Paragrafi (1), (2) e (3) dell'Articolo 31 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. Alla immunità dalla giurisdizione di un ispettore o di un membro di equipaggio aereo potrà rinunciare la Parte ispezionante nei casi in cui essa sia dell'opinione che l'immunità possa impedire il corso della giustizia e che ad essa si possa rinunciare senza pregiudizio per l'adempimento delle norme del Trattato. La rinuncia deve sempre essere formale.

4.- Gli ispettori ed i membri di equipaggio aereo della Parte Ispezionante saranno autorizzati ad introdurre nel territorio di un Paese di Spiegamento nel quale sia ubicato un luogo d'ispezione, senza pagamento di qualsiasi tariffa doganale o oneri connessi, articoli per loro uso personale ad eccezione degli articoli la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legge o regolata da norme doganali.

5.- Un ispettore o un membro di equipaggio aereo non dovranno intraprendere attività professionali o commerciali per lucro personale sul territorio dei Paesi di Spiegamento.

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed ha l'onore di dichiarare quanto segue.

Il Governo della Repubblica Italiana è stato informato dal Governo degli Stati Uniti d'America delle intese concordate dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche circa la verifica dell'osservanza dei loro reciproci obblighi, prevista dall'Articolo XI del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio ed a raggio più corto ed dall'annesso Protocollo sulle Ispezioni.

Quale deciso sostenitore di misure bilanciate e verificabili di controllo degli armamenti e di disarmo, il Governo della Repubblica Italiana esprime il suo pieno sostegno ai suddetti Trattato e Protocollo sulle Ispezioni ed accetta l'effettuazione sul proprio territorio di ispezioni in conformità con il Trattato ed il suo annesso Protocollo.

Il Ministero degli Affari Esteri ha quindi l'onore di informare l'Ambasciata dell'URSS che il Governo della Repubblica Italiana è disposto ad accordare al Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed ai suoi ispettori e membri di equipaggio aereo i diritti di ispezione previsti dal Protocollo sulle Ispezioni all'atto del ricevimento di un impegno che l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed i suoi funzionari rispetteranno strettamente i termini di tale Protocollo, in relazione a tutte le attività da svolgere in base al medesimo sul territorio della Repubblica Italiana e nel suo spazio aereo. A questo riguardo è inteso che nulla di quanto stabilito dal Protocollo può pregiudicare, salvo nei casi specificamente previsti, l'applicazione di leggi e regolamenti della Repubblica Italiana, entro il territorio di quest'ultima.

Il Ministero degli Affari Esteri ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa Nota di risposta dell'Ambasciata dell'URSS vengano considerate come costituenti un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tale Accordo, subordinatamente al perfezionamento delle procedure richieste dai sistemi costituzionali delle due parti, entrerà in vigore simultaneamente all'entrata in vigore del Trattato e rimarrà in vigore per 13 anni a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato.

Il presente Accordo comunque non pregiudicherà in alcun modo gli obblighi esclusivi degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, reciprocamente assunti per effetto del Trattato e del Protocollo sulle Ispezioni.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 29 dicembre 1987

GIULIO ANDREOTTI

№ 351

Посольство Союза Советских Социалистических Республик свидетельствует свое уважение Министерству Иностранных Дел Итальянской Республики и имеет честь подтвердить получение ноты Министерства от 29 декабря 1987 года следующего содержания:

"Министерство Иностранных Дел Итальянской Республики свидетельствует свое уважение Посольству Союза Советских Социалистических Республик и имеет честь заявить следующее.

Правительство Итальянской Республики было поставлено в известность Правительством Соединенных Штатов Америки о согласованных между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки мероприятиях по контролю за выполнением их взаимных обязательств, предусмотренных в статье XI Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности и в Протоколе об инспекциях к нему.

Являясь твердым сторонником сбалансированных и поддающихся контролю мер по ограничению вооружений и разоружению, Правительство Итальянской Республики всецело поддерживает указанный Договор и Протокол об инспекциях и выражает согласие на осуществление на ее территории инспекций в соответствии с этим Договором и Протоколом к нему.

В связи с этим Министерство имеет честь сообщить о том, что Правительство Итальянской Республики готово предоставить Правительству Союза Советских Социалистических

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рим

Республик и его инспекторам и членам летных экипажей связанные с инспекциями права, которые предусмотрены в Протоколе об инспекциях, по получении заверения о том, что Правительство Союза Советских Социалистических Республик и его инспекторы и члены летных экипажей будут строго соблюдать условия этого Протокола в связи со всей деятельностью, осуществляемой в соответствии с Протоколом,на территории Итальянской Республики и в воздушном пространстве над ней. При этом имеется понимание, что ничто из содержащегося в Протоколе не влияет, за исключением того, как это конкретно предусмотрено, на выполнение законов и постановлений Итальянской Республики в пределах ее территории.

Министерство имеет честь далее предложить, чтобы настоящая нота и ответная нота на этот счет Посольства рассматривались как представляющие собой договоренность между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Итальянской Республики. Настоящая договоренность, после того как будут выполнены процедуры, предусмотренные конституционными системами обеих сторон, вступает в силу одновременно с вступлением в силу Договора и будет оставаться в силе в течение тринадцати лет с даты вступления в силу Договора.

Настоящая договоренность, однако, никоим образом не затрагивает обязательств Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки, взятых ими по отношению друг к другу по Договору и Протоколу об инспекциях.

Министерство пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить Посольству уверения в своем высоком уважении".

В ответ Посольство имеет честь сообщить вам о том, что Правительство Союза Советских Социалистических Республик принимает к сведению готовность Правительства Итальянской Республики способствовать осуществлению на ее территории инспекций, предусмотренных в Договоре и Протоколе к нему.

В связи с этим Посольство имеет честь далее сообщить Министерству о том, что Правительство Союза Совет-

ских Социалистических Республик предоставляет Правительству Итальянской Республики запрашиваемое в вышеупомянутой ноте официальное заверение и согласно с тем, чтобы нота Министерства от 29 декабря 1987 года и настоящая нота Посольства рассматривались как представляющие собой договоренность между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Итальянской Республики относительно осуществления на территории Итальянской Республики инспекций, предусмотренных Договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности и проводимых в соответствии с Протоколом об инспекциях к этому Договору. Данная договоренность, после того как будут выполнены процедуры, предусмотренные конституционными системами обеих сторон, вступает в силу одновременно с вступлением в силу Договора и будет оставаться в силе в течение тринадцати лет с даты вступления в силу Договора.

Настоящая договоренность, однако, никоим образом не затрагивает обязательств Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки, взятых ими по отношению друг к другу по Договору и Протоколу об инспекциях.

Посольство пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить Министерству уверения в своем высоком уважении.

Рим. "29" декабря 1987 года

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

№ 351

L'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota del Ministero degli Affari Esteri datata 29 dicembre 1987 del seguente tenore:

"Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed ha l'onore di dichiarare quanto segue.

Il Governo della Repubblica Italiana è stato informato dal Governo degli Stati Uniti d'America delle intese concordate dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche circa la verifica dell'osservanza dei loro reciproci obblighi, prevista dall'Articolo XI del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio ed a raggio più corto ed all'annesso Protocollo sulle Ispezioni.

Quale deciso sostenitore di misure bilanciate e verificabili di controllo degli armamenti e di disarmo, il Governo della Repubblica Italiana esprime il suo pieno sostegno ai suddetti Trattato e Protocollo sulle Ispezioni ed accetta l'effettuazione sul proprio territorio di ispezioni in conformità con il Trattato ed il suo annesso Protocollo.

Il Ministero degli Affari Esteri ha quindi l'onore di informare l'Ambasciata dell'URSS che il Governo della Repubblica Italiana è disposto ad accordare al Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed ai suoi ispettori e membri di equipaggio aereo i diritti di ispezione previsti dal Protocollo sulle Ispezioni all'atto

del ricevimento di un impegno che l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed i suoi funzionari rispetteranno strettamente i termini di tale Protocollo, in relazione a tutte le attività da svolgere in base al medesimo sul territorio della Repubblica Italiana e nel suo spazio aereo. A questo riguardo è inteso che nulla di quanto stabilito dal Protocollo puo pregiudicare, salvo nei casi specificamente previsti, l'applicazione di leggi e regolamenti della Repubblica Italiana, entro il territorio di quest'ultima.

Il Ministero degli Affari Esteri ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa Nota di risposta dell'Ambasciata dell'URSS vengano considerate come costituenti un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tale Accordo, subordinatamente al perfezionamento delle procedure richieste dai sistemi costituzionali delle due parti, entrerà in vigore simultaneamente all'entrata in vigore del Trattato e rimarrà in vigore per 13 anni a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato.

Il presente Accordo comunque non pregiudicherà in alcun modo gli obblighi esclusivi degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, reciprocamente assunti per effetto del Trattato e del Protocollo sulle Ispezioni.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche gli atti della sua più alta considerazione."

In risposta, l'Ambasciata dell'URSS, a nome del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, prende atto della disponibilità del Governo della Repubblica Italiana a facilitare l'applicazione al proprio territorio delle ispezioni previste dal Trattato e dall'annesso Protocollo sulle Ispezioni.

L'Ambasciata dell'URSS ha quindi l'onore, in considerazione di quanto sopra, di informare il Ministero degli Affari Esteri che il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche fornisce al Governo della Repubblica Italiana il formale impegno richiesto nella Nota sopracitata ed accetta che la Nota del Ministero degli Affari Esteri in data 29 dicembre 1987 e la presente Nota dell'Ambasciata dell'URSS siano considerate come

costituenti un Accordo tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana per quanto riguarda le ispezioni sul territorio della Repubblica Italiana previste nel Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio ed a raggio più corto e condotte in conformità con il relativo Protocollo sulle Ispezioni. Tale Accordo, subordinatamente al perfezionamento delle procedure richieste dai sistemi costituzionali delle due parti, entrerà in vigore simultaneamente all'entrata in vigore del Trattato e rimarrà in vigore per 13 anni a partire dall'entrata in vigore del Trattato.

Il presente Accordo comunque non pregiudicherà in alcun modo gli obblighi esclusivi degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche reciprocamente assunti per effetto del Trattato e del Protocollo sulle Ispezioni.

L'Ambasciata coglie l'occasione per rinnovare al Ministero gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 29 Dicembre 1987

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
ROMA

LUNKOV

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 772):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI), il 18 gennaio 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1988, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 aprile 1988.

Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati: (atto n. 2654).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 maggio 1988, con parere delle commissioni I, II, IV, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 18 maggio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 1988.

88G0238

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652163) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.